

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA**  
**Sezione Autonoma per la Provincia di Bolzano**  
**Reg. Ord. : n. 187/2000 - Reg. Ric.: n. 320/2000**

Il TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA Sezione Autonoma per la Provincia di Bolzano

Costituito da:

- Luigi Mosna - presidente
- Anton Widmair - consigliere
- Hugo Demattio - consigliere
- Marina Rossi Dordi - consigliere

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

Nella camera di consiglio del 29 agosto 2000

Visto il ricorso n. 320/2000, proposto da (omissis) rappresentati e difesi dagli avv.ti (omissis), con elezione di domicilio presso lo studio dell'avv. (omissis), come da mandato a margine del ricorso

contro

MINISTERO DELLA SANITA', in persona del Ministro pro tempore, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, come da comparsa di costituzione

per l'annullamento

previa emanazione di misure cautelari, del provvedimento del Ministero della Sanità "Dipartimento Professioni Sanitarie, Risorse Umane e Tecnologiche in Sanità e Assistenza Sanitaria di Competenza Statale – Ufficio III" del 07.07.2000 Prot. N. DPS/III/ODQU/00-331 con le quali sono state respinte le domande dei ricorrenti per il riconoscimento dei diplomi di dentista conseguiti in Austria.

Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;

Vista la domanda di emanazione di misure cautelari, presentata dai ricorrenti;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Sanità, depositato il 25.08.2000;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi – relatore il consigliere (omissis) – l'avv. (omissis) per i ricorrenti e l'avvocato (omissis) per il Ministero della Sanità.

Visto l'art.3 comma 1 della legge n. 205 del 21 luglio 2000;

Visti gli artt. 19 e 21, ultimo comma della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modifiche;

**CONSIDERATO**

che il primo motivo di impugnazione risulta palesemente fondato in quanto non è indicata né è accertabile la base giuridica per la supposta mancante determinazione della Commissione europea, mentre è pacifica l'avvenuta notificazione dei titoli e diplomi ai sensi delle direttive 78/686/CEE e 78/687/CEE;

che non può essere escluso un danno grave ed irreparabile per i ricorrenti derivante dal ritardo del riconoscimento perché questo costituisce il presupposto per l'esercizio dell'attività professionale.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa – Sezione Autonoma per la Provincia di Bolzano ACCOGLIE la suindicata domanda per l'emanazione di misure cautelari e ordina la sospensione del provvedimento impugnato.

Qualora non ostino motivi diversi da quelli discussi nel presente procedimento, Il Ministero della Sanità è pertanto tenuto di provvedere immediatamente al riconoscimento dei diplomi di dentista richiesto dai ricorrenti.

La presente ordinanza è depositata presso la segreteria di questa Sezione autonoma del T.R.G.A. che provvederà a darne comunicazione alle parti e sarà eseguita dall'Amministrazione.

Bolzano, lì 29 agosto 2000

IL PRESIDENTE VICARIO: Luigi Mosna

L'ESTENSORE: Hugo Demattio

IL SEGRETARIO: Raffael Mahlkecht